

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CERAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1970

Disposizioni sulle funzioni di magistrato di cassazione e di magistrato di merito

ONOREVOLI SENATORI. — Regolata dalla legge 25 luglio 1966, n. 570, la nomina a magistrato di corte d'appello, risulta ormai improcrastinabile una nuova disciplina della nomina e delle funzioni di magistrato di cassazione, in accoglimento di esigenze generalmente e profondamente sentite. L'ingiustificabilità del sistema vigente per tale categoria appare, invero, incontestabile in rapporto al disposto dell'articolo 107, quarto comma, della Costituzione della Repubblica e alle gravi incongruenze che ne discendono.

Sotto l'aspetto costituzionale, il fatto che i magistrati si distinguono « soltanto per diversità di funzioni » postula necessariamente che le varie categorie stabilite dalla legge debbano raggruppare magistrati aventi funzioni rispettivamente eguali od omogenee sulla base di un contenuto di sostanziale corrispondenza; diversamente concretate, le categorie stesse assumono il carattere di strumenti burocratici propri di un assetto gerarchico della magistratura e per ciò stesso risultano in netto contrasto con la volontà del costituente.

A tale volontà, invero non sembra per nulla aderire la vigente disciplina nella categoria dei magistrati di cassazione, la quale comprende ora magistrati con attribuzioni profondamente eterogenee, e cioè sia magistrati con funzioni di legittimità — l'eser-

cizio delle quali richiede una speciale preparazione tecnica, essenzialmente rivolta al compito specifico dell'elaborazione e dell'approfondimento giuridico — sia magistrati con funzioni di merito, le quali sollecitano piuttosto alla considerazione del fenomeno economico sociale sotto l'aspetto probatorio e della valutazione di merito.

La qualifica di magistrato di cassazione abilita attualmente, difatti, non solo all'esercizio delle funzioni di legittimità, alle quali dovrebbe esclusivamente riferirsi per natura e definizione, ma anche di quelle di maggior rilievo nell'ambito della magistratura di merito (presidente di sezione e avvocato generale di corte d'appello; presidente e procuratore della Repubblica di alcuni tribunali più importanti previsti dalla tabella annessa all'ordinamento giudiziario); ed è, inoltre, indispensabile per il successivo conseguimento delle funzioni di presidente e di procuratore generale di corte d'appello.

Così come configurata, la qualifica di magistrato di cassazione non viene ad essere, dunque, indicativa di un complesso di magistrati con funzioni eguali od omogenee risultando quindi in contrasto concettuale e sistematico con il ricordato principio costituzionale. Contrasto che, peraltro, si manifesta anche nella conseguenza, reiteratamente rilevata e denunciata per cui ai posti direttivi e a quelli di maggior rilievo della

magistratura di merito vengono ad essere necessariamente preposti magistrati di cassazione ai quali perciò resta sostanzialmente affidata la direzione dell'intera magistratura il che apertamente viola il principio di una magistratura ordinata orizzontalmente in categorie corrispondenti alle diverse funzioni.

L'attuale istituto dello scrutinio per la nomina a magistrato di cassazione risente necessariamente della contraddittorietà della situazione nella quale è inserito e costituisce anzi l'espressione più significativa di tale contraddizione.

Il metodo di valutazione voluto dalla legge attuale muove dal presupposto che il magistrato, il quale vi partecipa, sia destinato a svolgere in caso di esito favorevole, *esclusivamente* funzioni di legittimità così preordinando un sistema di valutazione improntato a tale prospettiva, pur quando in concreto si dovrebbe invece stabilire la idoneità alle funzioni di merito per una qualifica successiva, dal momento che buona parte degli scrutinati con esito favorevole (circa la metà) dovranno essere destinati ad esercitare proprio queste funzioni.

Non è possibile negare che una valutazione sulla base di un metro diverso da quello postulato dal tipo di attività che lo richiede sia, anche per principio logico, una valutazione assurda, da rifiutare come sistema anche indipendentemente dalla rilevanza che in materia ha, come si è osservato, il ricordato profilo costituzionale.

Dalle rilevate incongruenze dipende che magistrati degnissimi di attingere le maggiori responsabilità nell'ambito della funzione giurisdizionale di merito, nella quale hanno maturato un'esperienza profonda e multiforme, attendono sovente lo scrutinio per « l'avanzamento » in cassazione nell'angustante consapevolezza di dover sottostare ad un giudizio di idoneità rapportato a compiti diversi da quelli da svolgere e, quindi, ad un (talvolta paralizzante) giudizio privo di senso e di valore come saggio circa quelle attitudini (alle ulteriori qualifiche di merito), che nella specie dovrebbero esclusivamente rilevare ed importare.

E poichè accade che un insuccesso, misurato a questo metro, umilia ingiustamente una sicura e talvolta profonda esperienza

specifico, ovvero, al contrario, accade che una attitudine alla funzione di legittimità risulti in pratica male antiveduta nello scrutinio del magistrato di merito, è logico che non possa non auspicarsi la rimozione di così gravi storture. Ed è innegabile che tutto ciò costituisce un effetto della concezione piramidale della magistratura che continua a vedere nell'idoneità alle funzioni di cassazione la sola conclusione dell'*iter* dell'attività del magistrato, concezione che va invece negativamente giudicata e definitivamente bandita dal nostro sistema.

È questa un'istanza sulla quale necessita veramente appuntare il più fermo proponimento di riforma.

La proposta vuole essere, appunto, un contributo positivo e meditato (sebbene probabilmente perfettibile) per una nuova sistemazione della materia, che si avvalga di una disciplina collegata al principio costituzionale della distinzione dei magistrati per funzioni, principio da attuarsi organicamente: 1) attraverso la ristrutturazione della funzione di merito e, quindi, la sua rivalutazione in un sistema compiuto in sè e che preveda, all'interno, la mera successione delle qualifiche così giudicanti come requirenti; 2) attraverso il correlativo assetto delle funzioni di legittimità, giudicanti e requirenti, a loro volta diversificate anche come organico, così come sono diversificate, per principio costituzionale, sotto l'aspetto delle funzioni e dei limiti; 3) attraverso la caduta dell'attuale strumento dello scrutinio, che rappresenta l'espressione più evidente del postulato della progressione fra merito e legittimità, e, al tempo stesso, il limite di rottura anche logico di un sistema già irrimediabilmente compromesso dalla contrarietà all'ordinamento fondamentale dello Stato.

Il principio della netta distinzione, che sta alla base della proposta, non poteva non portare, di massima, alla incomunicabilità reciproca dei due ruoli, e, quindi, per un verso, ad includere i referendari (qualifica-base della magistratura di cassazione) fra i magistrati di legittimità; e, per un altro verso, ad assicurare ai magistrati di merito tutte le funzioni correlative, comprese anche quelle a carattere direttivo.

È da notare che il passaggio di funzioni nell'ambito della categoria dei magistrati di merito viene intenzionalmente informata ad un criterio di conveniente speditezza (articoli 4, 6 e 7) nella considerazione che la sostanziale indennità che ad essi compete, pur nella diversità delle qualifiche giova al conformarsi della personalità del magistrato a tutte le esigenze di quel compito costante e specifico, rendendo, in tal modo, possibile l'assunzione delle maggiori responsabilità in un termine di tempo non eccessivamente protratto.

La qualifica di magistrato di merito risulta così una posizione autonoma e di libera scelta, il cui parallelismo con quella dei magistrati di cassazione ne sottolinea, assieme all'indiscutibile pari dignità, la esclusività, nell'ambito funzionale e l'autonomia di ruolo. Ora, posto che, rispetto a questa posizione, così come configurata, il passaggio al ruolo di legittimità non poteva porsi in termini di progressione, sibbene in termini di scelta, restava da vedere come e quando questa scelta del magistrato di merito poteva essere compiuta e secondo quali criteri.

Si è ritenuto che, dal momento che anche la carriera di legittimità deve compenetrarsi nella stessa esigenza di selezione delle attitudini, il migliore sistema di reclutamento fosse senza dubbio quello del concorso per esami, preceduto da periodo di adeguato esercizio delle funzioni di merito e seguito da un periodo di referendariato, da espletarsi unicamente in Cassazione.

L'estensione della possibilità di concorrere ai posti di referendario anche ai magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ai componenti l'avvocatura dello Stato e ai liberi professionisti abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, e aventi una certa anzianità di iscrizione nell'albo relativo (articolo 11, commi secondo e terzo), ubbidisce alla stessa esigenza di utilizzare, nell'esercizio delle funzioni di legittimità quanti — pur variamente provenienti dai diversi settori della vita giudiziaria, ma egualmente maturati nell'esperienza di essa — ne palesino l'attitudine alla prova migliore.

La disciplina attuale della unicità del ruolo poneva, naturalmente, varie questioni di ordine transitorio circa i criteri di immediata formazione dei due ruoli distinti, previsti dal progetto.

La opzione, verso l'uno o l'altro ruolo, da parte dei magistrati di cassazione comunque attualmente destinati o scrutinati favorevolmente per tali funzioni, è sembrato il solo sistema compatibile con la necessità di salvaguardare, non solo gli *status* così costituiti di quanti hanno raggiunto l'anzidetta qualifica, od idoneità, in una situazione di ruolo unico.

La notoria preferenza per le funzioni di merito di gran numero di magistrati, attualmente esercitanti funzioni di legittimità, giustifica la convinzione che lo strumento della opzione — che prevedibilmente richiamerà alle funzioni di legittimità soltanto pochissimi di quei magistrati che si trovano attualmente negli uffici di merito — favorirà questa diffusa aspirazione, restituendo agli uffici di merito non poche competenze specifiche ed attitudini, attualmente alla ricerca del loro più vero terreno.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge sanciscono, appunto, il principio dell'anzidetta distinzione di funzioni e di ruoli, nonchè il principio della reciproca incomunicabilità dei medesimi, al di fuori del concorso per esami per referendario.

Di tale sistema si è già detto. È, ora, da aggiungere che, fissando in cinque anni la anzianità nella qualifica di magistrato di tribunale per l'ammissione al concorso per referendario e fissando in quattro anni la durata del referendariato, il disegno di legge mira, egualmente, a non deludere l'esigenza della maturazione e del completamento culturale e umano del giudice di legittimità, e a far sì che all'espletamento di questa funzione non sia sottratto il momento più rigoglioso della sua vita intellettuale.

Questo, unitamente all'aspetto dell'attitudine specifica del magistrato di cassazione, costituisce un dato di utile e profonda innovazione del sistema vigente.

Salva la disciplina prevista all'articolo 22, con l'articolo 3 si mira ad escludere dalla destinazione presso l'Ufficio del massimario della Cassazione e la Procura generale dei

magistrati di appello, giacchè appare più proprio che i compiti (non giurisdizionali) che essa comporterà siano affidati esclusivamente a magistrati di tribunale, i quali sono sicuramente idonei ad una funzione di collaborazione con il magistrato di cassazione.

Gli articoli 4 e seguenti del disegno di legge riguardano la nomina dei magistrati di corte d'appello nella successiva qualifica di presidente di sezione di Corte d'appello, modellata sulle disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 570; nonchè a quella di presidente di corte d'appello e qualifiche equiparate per gli uffici requirenti.

Le disposizioni circa l'anzianità di nove anni egualmente richiesta per la progressione a presidente di sezione e per la progressione a presidente di corte d'appello, sembrano rispondere convenientemente alla già segnalata esigenza di assicurare anche agli uffici di più alta responsabilità, della funzione di merito come di quella di legittimità, una utilizzazione non ritardata delle capacità del magistrato.

Questo punto del disegno di legge muove dal presupposto che la specializzazione nelle medesime funzioni acceleri i tempi che portano il magistrato al più alto grado di idoneità specifica.

La disposizione dell'articolo 24 e quelle dell'articolo 25 si presentano indispensabili nel loro fine di regolare situazioni particolari degne di tutela. Nel sistema facente capo al disegno di legge, il quale ovviamente non prescinde dall'intervenuta abolizione del concorso per esami a consigliere di corte d'appello, l'esame per referendario della cassazione, pur configurandosi nel nuovo aspetto di solo modo di passaggio dalla categoria di merito a quella di legittimità, riproduce sostanzialmente, come criteri e prove, le caratteristiche del concorso soppresso. Sarebbe, dunque, fuor di luogo ed illogico porre i vincitori di concorso per l'appello in una situazione indifferenziata rispetto a quella dei colleghi promossi con sistemi diversi, cioè semplicemente abilitandoli alla partecipazione al concorso per referendario. Equo e logico appare, invece, riconoscere la sostanziale equiparazione dei due concorsi per esame, e conferire immediata-

mente ai vincitori di concorso la qualifica di referendario della Corte di cassazione, con l'immediata e automatica destinazione alle funzioni di legittimità (articolo 17, comma primo).

Ora, poichè il conseguimento della suddetta qualifica da parte dei referendari viene nel disegno di legge prevista al termine di un quadriennio, le stesse ragioni di giustizia dianzi considerate impongono il riconoscimento, ai fini del conseguimento della qualifica di consigliere di cassazione da parte dei vincitori del concorso previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'anzianità nell'attuale qualifica; è sembrato opportuno stabilire perciò che i magistrati appartenenti a tale gruppo — peraltro esiguo — conseguano la qualifica di consigliere di cassazione — al compimento del sesto anno dalla nomina a consigliere della corte di appello ove ne risultino meritevoli in base al parere del capo dell'ufficio di appartenenza.

L'articolo 25 prevede, a sua volta, un concorso per referendario, riservato ai magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano (con sistemi diversi da quelli del concorso) conseguito la nomina a magistrato d'appello da almeno tre anni. Disposizione, questa, chiaramente diretta ad offrire, a coloro ai quali manchi la facoltà di opzione e dai quali non è lecito, al tempo stesso, pretendere per ragioni di età la partecipazione al normale concorso previsto dall'articolo 9, una consistente possibilità di passare alla categoria dei magistrati di legittimità, se essi dimostrano attraverso il superamento della prova il possesso delle doti necessarie per l'esercizio delle funzioni di legittimità.

Le medesime considerazioni di giustizia ispirano, infine, l'articolo 27 del disegno di legge, giacchè con esso si vuole che i magistrati d'appello (ovviamente, con eccezione di quelli promossi a seguito di concorso), applicati all'Ufficio del massimario o alla Procura generale della Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge, possano continuare nelle attuali funzioni, secondo la vigente disciplina, pur appartenendo, come *status* personale, al ruolo di magistrati di merito.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I magistrati si distinguono secondo la funzione in magistrati di cassazione e magistrati di merito.

Sono magistrati di cassazione il primo presidente, il presidente aggiunto, i presidenti di sezione, i consiglieri e i referendari della Corte suprema di cassazione nonché il procuratore generale, gli avvocati generali e i sostituti procuratori della Corte stessa; appartiene altresì a detta categoria il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Sono magistrati di merito tutti gli altri.

I magistrati di cassazione e quelli di merito sono compresi in due ruoli diversi previsti nella annessa Tabella A che sostituisce la Tabella A allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570. Non è consentito il passaggio dall'uno all'altro ruolo, salvo quanto disposto relativamente al concorso per esami a referendario della Corte di cassazione.

Art. 2.

Le funzioni giudiziarie presso la Corte suprema di cassazione sono svolte esclusivamente dai magistrati di cassazione, mentre sono esercitate soltanto dai magistrati di merito quelle presso le preture, i tribunali e le corti d'appello.

Art. 3.

All'ufficio del massimario della Corte suprema di cassazione e alla procura generale presso la detta Corte sono destinati, per esercitarvi funzioni non giudiziarie, aggiunti giudiziari e magistrati di tribunale nel numero rispettivamente indicato dalla Tabella B annessa alla presente legge.

Art. 4.

I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla nomina a tale qualifica, so-

no sottoposti alla valutazione del consiglio giudiziario ai fini della nomina a presidente di sezione di Corte d'appello.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario sulla capacità e sull'attività svolta dal magistrato.

La nomina produce effetti giuridici ed economici secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di Corte d'appello ha compiuto nove anni dalla nomina a tale qualifica.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative il parere di cui al primo e al secondo comma viene emesso dal consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto il consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che dal presidente, dai soli membri che rivestono la qualità di magistrato.

Per i magistrati non addetti a uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere viene emesso dal consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici di appartenenza.

Art. 5.

Per la nomina a presidente di sezione di Corte d'appello è necessario che il magistrato abbia compiuto almeno quattro anni di attività, anche non continuativi, negli uffici giudiziari con la qualifica di magistrato di appello. Nel caso di prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina, a norma dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 570, per un periodo superiore a quattro anni, si tiene conto ai fini della attività negli uffici giudiziari anche di quella prestata durante la prosecuzione nelle funzioni precedenti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570, relative, rispettivamente, al termine per la nuova valutazione in caso di esito sfavorevole della precedente, ai criteri di valuta-

zione, alla prosecuzione nelle funzioni precedenti alla nomina in caso di difetto di vacanza o alla rinuncia alla nomina.

Art. 6.

I presidenti di sezione di Corte d'appello sono destinati ad esercitare tali funzioni ovvero quella di avvocato generale presso le Corti d'appello nelle quali esiste detto posto in organico.

Ad essi sono anche assegnati gli uffici direttivi di presidente dei tribunali previsti alla tabella *L* allegata all'ordinamento giudiziario e di procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi.

Art. 7.

I presidenti e i procuratori generali di Corte d'appello sono scelti dal Consiglio superiore della magistratura tra i presidenti di sezione di Corte d'appello ed equiparati che abbiano compiuto nove anni dalla nomina a tale qualifica.

Per il conferimento degli uffici direttivi di presidente e procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di tribunale, di procuratore della Repubblica e di pretore dirigente le preture divise in più sezioni, il Consiglio deve tenere prevalentemente conto delle attitudini e del merito.

Art. 8.

Il riferimento contenuto in leggi precedenti alla categoria dei consiglieri di cassazione ed equiparati comprende ad ogni effetto anche economico, fatta eccezione soltanto per le funzioni giudiziarie, i presidenti di sezione di Corte d'appello e quello relativo alla categoria dei presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati comprende i presidenti e procuratori generali di Corte d'appello.

Art. 9.

La nomina a magistrato di cassazione si consegue a seguito di concorso per esami

a referendario della Corte di cassazione e dell'espletamento del servizio relativo in conformità di quanto disposto dall'articolo 10.

Al concorso possono partecipare i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano almeno un'anzianità di cinque anni nella qualifica di magistrato di tribunale.

Possono altresì partecipare i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, gli appartenenti all'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato e gli avvocati abilitati all'esercizio della professione avanti le giurisdizioni superiori con almeno due anni di iscrizione nell'albo relativo.

Art. 10.

I posti di referendario della Corte di cassazione, da attribuirsi annualmente, per concorso, sono determinati in numero corrispondente a quello dei posti di consigliere di cassazione disponibili per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle imprevedute dell'anno precedente.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione dei candidati al concorso sentiti per i magistrati dell'ordine giudiziario il Consiglio giudiziario, per quelli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti i rispettivi presidenti, per gli avvocati dello Stato l'avvocato generale dello Stato e per gli avvocati esercenti la libera professione il Consiglio dell'ordine al quale sono iscritti. Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia è sentito il Ministro su parere del Consiglio di amministrazione costituito ai sensi dell'articolo 4; per i magistrati residenti all'estero o addetti a uffici non giudiziari dipendenti da altre amministrazioni è sentito il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma.

Il Consiglio superiore dispone l'ammissione dei candidati tenendo conto della condotta, della cultura, del prestigio e, per quanto riguarda i magistrati e gli appartenenti all'Avvocatura dello Stato, anche della operosità.

Art. 11.

La domanda di partecipazione al concorso è diretta al Consiglio superiore della magistratura e deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del Bollettino Ufficiale sul quale è pubblicato il decreto che indice il concorso.

Art. 12.

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

a) i candidati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame a referendario della Corte di cassazione ovvero che per due volte siano stati ritenuti non meritevoli di parteciparvi;

b) i candidati che abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

Art. 13.

L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e diritto processuale civile;

b) diritto penale e diritto processuale penale;

c) diritto amministrativo e diritto costituzionale.

La prima e la seconda prova consistono nella redazione di una sentenza di grado di cassazione su casi formulati dalla commissione. La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di otto ore ed ha facoltà

di consultare i testi dei codici, le leggi e i decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

L'esame orale verte sulle materie dei gruppi suindicati e su una delle seguenti materie a scelta del concorrente da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale. L'esame orale comprende altresì una prova di lingua straniera da indicarsi dal candidato nella domanda di ammissione.

Per la valutazione delle prove di esame la commissione ha a sua disposizione 290 punti, di cui 70 per ciascuna prova scritta e 80 per quella orale.

È ammesso alla prova orale il concorrente che consegue nelle prove scritte 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esami non meno di 231 punti con almeno 56 punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo, prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, è composta dal primo Presidente della Corte suprema di cassazione e, in caso di suo impedimento, dal Presidente aggiunto della stessa Corte, da sei magistrati di cassazione di cui almeno tre con funzioni direttive ed uno appartenente alla Procura generale della Corte di cassazione.

Fanno altresì parte della Commissione come aggregati soltanto per le prove orali e secondo le esigenze un professore universitario di ruolo di medicina legale e delle assicurazioni ed un professore universitario di lingua straniera.

Art. 15.

La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

Le prove del concorso hanno luogo in Roma.

Si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto presidenziale 7 febbraio 1949, n. 28 e successive modificazioni.

Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore, è fissata la data di svolgimento delle prove scritte.

Art. 16.

I referendari godono del trattamento economico dei magistrati di Corte di appello.

Art. 17.

I referendari, dopo quattro anni di lodevole servizio, espletato esclusivamente in Cassazione o nella Procura generale presso la medesima Corte, sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti il primo presidente e il procuratore della Corte di cassazione, consiglieri di cassazione e possono essere destinati anche alla Procura generale della Corte di cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

In caso di mancata nomina sono sottoposti a una nuova valutazione al compimento di ogni successivo biennio dalla nomina.

Art. 18.

Le funzioni di presidente di sezione e di avvocato generale della Corte di cassazione, da conferire secondo la disciplina vigente in quanto compatibile, sono attribuite ai consiglieri di cassazione e ai sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione.

Il primo presidente, il presidente aggiunto e il procuratore generale della Corte suprema di cassazione nonchè il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche sono scelti tra i magistrati di cassazione aventi qualifica non inferiore a presidente di sezione della Corte di cassazione o ad avvocato generale della stessa Corte con almeno tre anni di anzianità.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di cassazione. Continua, invece, l'espletamento delle revisioni di detti scrutini le quali siano ancora in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista nell'articolo 4.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati per qualsiasi motivo scrutinati o hanno riportato giudizio sfavorevole in sede di scrutinio sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 4.

I magistrati di cui al secondo comma sono nominati presidenti di sezione di Corte d'appello con decorrenza agli effetti giuridici dalla data del compimento dell'anzianità di cui all'articolo 4 e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non avessero diritto a una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

I magistrati di cui al terzo comma sono nominati presidenti di sezione di corte d'appello con decorrenza giuridica ed economica dal giorno in cui otterranno la valutazione favorevole da parte del Consiglio superiore della magistratura, il quale dovrà effettuarla non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Gli attuali magistrati di cassazione, in servizio alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso detta corte, hanno il diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la qualifica di presidente di sezione di Corte d'appello e, se si tratta di magistrati di cassazione con funzioni direttive, per quella di presidente di Corte d'appello o di procuratore generale presso la Corte d'appello.

A seguito dell'opzione detti magistrati sono assegnati nelle sedi richieste anche in soprannumero, se non vi è vacanza, salvo riassorbimento man mano che vi sarà disponibilità di posti in organico.

Art. 21.

Gli attuali magistrati di cassazione che esercitano funzioni di merito, se non intendono essere inquadrati come presidenti di sezione di Corte d'appello ovvero, se trattati di magistrati di cassazione con funzioni direttive, come presidenti o procuratori di Corte d'appello, debbono optare per il ruolo dei magistrati di cassazione, istituito dalla presente legge, nello stesso termine indicato nell'articolo precedente.

Per effetto dell'opzione essi vengono immediatamente trasferiti alla Corte di cassazione ovvero alla Procura generale presso la medesima Corte, se è necessario, anche in soprannumero, salvo il graduale riassorbimento appena si faranno le vacanze necessarie.

Art. 22.

Nello stesso termine indicato nell'articolo 20 i magistrati di Corte d'appello favorevolmente scrutinati a norma della legge 4 gennaio 1963, n. 1, possono dichiarare di optare per il ruolo dei magistrati di cassazione e conseguiranno la nomina a termini della legge predetta salva, se necessario, l'applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 687.

Art. 23.

L'opzione è in ogni caso irrevocabile.

Art. 24.

I magistrati vincitori del concorso per esami a magistrato d'appello sono nominati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, referendari della Corte di cassazione secondo l'ordine di anzianità.

Essi sono nominati consiglieri di cassazione, seguendo sempre l'ordine di ruolo, con decorrenza dalla data di compimento del sesto anno dalla nomina a magistrato di appello.

La nomina è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il capo dell'ufficio al quale il magistrato appartiene, e produce effetto dal giorno in cui il magistrato ha compiuto sei anni dalla nomina alla qualifica di magistrato di appello.

Art. 25.

Salvo quanto disposto nell'articolo precedente nella prima applicazione della presente legge ed entro i quattro mesi successivi alla sua pubblicazione, sarà bandito un concorso per esami a quindici posti di referendario della Corte di cassazione riservato ai magistrati i quali alla data di entrata in vigore della legge stessa abbiano conseguito già la nomina a magistrato di Corte d'appello da almeno tre anni.

Si applicano al concorso, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Art. 26.

Se per effetto delle disposizioni degli articoli 24 e 25 venisse superato il numero dei magistrati di cassazione stabilito nel ruolo, le nomine avverranno in soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi di vacanze nei posti di organico.

Art. 27.

I magistrati d'appello, i quali, all'entrata in vigore della presente legge, sono destinati alla Corte di cassazione ovvero alla procura generale presso la Corte medesima continueranno ad esercitare le attuali funzioni, anche giudiziarie, secondo la disciplina precedente.

Essi appartengono però al ruolo dei magistrati di merito e sono soggetti alle norme relative.

TABELLA A

RUOLI ORGANICI DELLA MAGISTRATURA

MAGISTRATI DI CASSAZIONE

Primo presidente della Corte di cassazione	n.	1
Presidente aggiunto	»	1
Procuratore generale	»	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	»	1
Presidenti di sezione della Corte di cassazione e avvocati generali	»	36
Consiglieri di cassazione, sostituti procuratori generali e referendari	»	283
		<hr/>
	n.	323

MAGISTRATI DI MERITO

Presidenti e procuratori generali di Corte d'appello	n.	46
Presidenti di sezione di Corte d'appello, consiglieri di Corte d'appello, magistrati di tribunali, aggiunti giudiziari	»	6.163
Uditori:		
con funzioni	»	200
senza funzioni	»	150
		<hr/>
	n.	<u>6.559</u>

TABELLA B

TABELLA DEL PERSONALE NON GIUDICANTE ADDETTO
ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLA PROCURA GENERALE

Corte di cassazione: magistrati di tribunale	n.	35
Procura generale: magistrati di tribunale	»	10
		<hr/>
	n.	<u>45</u>